



LEGGE 25 luglio 1996 n.105 (pubblicata il 30 luglio 1996)

**Modifica dell'[ultimo comma dell'articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n.101](#) che disciplina la costituzione dei seggi elettorali in occasione della celebrazione di referendum**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 1996*

**Articolo 1**

L'[ultimo comma dell'articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n.101](#) è così modificato:

"I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della Legge Elettorale vigente al momento della costituzione dei seggi stessi, fermo restando il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all'[articolo 16](#), anche per i rappresentanti del Comitato Promotore del Referendum stesso e del Comitato Contrario.".

**Articolo 2**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 1996/1695 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Antonio Lazzaro Volpinari*